

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

11.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito, e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano	217
Disegno di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Sistemazione degli avventizi « squadristi » in servizio presso le Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici.	221

La riunione comincia alle 10,15.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Bruchi, Cerutti Giuseppe, Colombati, Masetti Enrico e Pesenti Antonio.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che il Presidente della Camera ha autorizzato, a norma dell'art. 31 del Regolamento, il Consigliere nazionale Spinelli Francesco ad intervenire alla riunione per partecipare alla discussione del disegno di legge relativo all'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

ARCIDIACONO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito, e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano. (218)

BRIZI, *Relatore*, anche a nome del Camerata Masetti, riferisce sulla conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-Anno XVII, n. 652, sulla formazione del nuovo Catasto edilizio urbano, riconoscendo anzitutto che, tecnicamente e politicamente, tale formazione è opportuna e necessaria.

Politicamente, perchè prima di chiamare a nuovi oneri i contribuenti, occorre assicurare la giustizia tributaria. Tecnicamente, perchè l'attuale imposizione sui fabbricati è troppo imperfetta e sperequata: e ciò per duplice ordine di fatti. In primo luogo, il reddito è denunciato dal possessore, salvo controllo del fisco, ed è costituito dall'affitto, reale o presunto, che si riduce al netto deducendo una terza parte, per spese e perdite. Deriva da ciò, poichè le spese sono in realtà diverse, che l'imposta non è affatto uniforme sul reddito netto, ma lo è soltanto sul lordo; che tra gruppi e gruppi di fabbricati, e tra fabbricati singoli, vi ha sperequazione; che il fisco non percepisce giustamente nei casi di aumenti di rendita di posizione. In secondo luogo, è troppo lontana nel tempo l'ultima revisione generale del 1890; le revisioni parziali hanno piuttosto contribuito a sperequare; la rivalutazione generale provvisoria

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

del 1925 non potè che essere empirica, e perciò contribuì essa stessa a sperequare; nè mai seguì una rivalutazione definitiva.

Il riordinamento in esame abbandona il sistema della denuncia o dichiarazione del contribuente, e tende al sistema catastale. Ciò, mediante un accertamento dei fabbricati, non più con il criterio materiale della unità « fabbricato » ma con il criterio economico della « unità immobiliare », come è definita dall'articolo 5 del decreto, e nella relazione ministeriale; e mediante poi la formazione di una tariffa catastale, esprimente la rendita media ordinaria netta ritraibile, con riferimento all'epoca censuaria 1° gennaio 1939- Anno XVII; tariffa che è distintamente determinata per categorie di unità immobiliari, e per classi nell'ambito di tali categorie.

Non è dubbio che l'opera di catastazione sarà ponderosa; basti pensare al numero di categorie, e più ancora di classi, che occorre discriminare in un grande centro urbano: ma l'utile effetto sarà di avere una razionale determinazione della consistenza edilizia nazionale, e una razionale base imponibile di essa.

Devesi tuttavia chiarire, nei riguardi tecnici, che il sistema catastale, cui è informato il provvedimento in esame, sistema che ha il pregio riconosciuto di comportare una applicazione automatica ed impersonale, e perciò non discutibile, del tributo, non viene seguito fino in fondo. Ed infatti, gli articoli 23 e 24 del decreto-legge creano una deviazione o transazione dalle conseguenze del sistema catastale in materia di applicazione del tributo.

Tali articoli recano che la rendita catastale, determinata nella tariffa, costituisce di regola, non nella universalità dei casi, il reddito soggetto ad imposizioni: gli uffici delle imposte, di loro iniziativa o su domanda dei contribuenti, possono discostarsi dal reddito catastale, per andare verso il reddito effettivo, dell'unità immobiliare, pur nei limiti che questo secondo reddito sia di un quinto superiore o inferiore al primo reddito.

La disposizione, si noti, ha carattere di permanenza, nel sistema della legge, ed anche per ciò ha grande importanza. In mancanza di una spiegazione di essa nella relazione premessa al decreto, il presidente di questa commissione ha incaricato il relatore di chiedere chiarimenti all'Amministrazione. Essa ha voluto chiarire che la disposizione in parola intende, da un lato, colpire di imposta anche i sopraredditi dovuti, per esempio, a speculazione, e, d'altro lato, di alleviare il contribuente nel caso di sottoredditi; ma che,

comunque, essa sarà applicata soltanto in via di eccezione, ed in presenza di fatti concreti.

Il chiarimento dell'Amministrazione, dato il sistema di cui agli articoli 23 e 24 predetti, è pienamente soddisfacente: invero, si sarebbe di troppo leso il principio di automatismo di applicazione del sistema catastale, e si sarebbe largamente tornati quasi ai modi del sistema delle dichiarazioni e delle conseguenti discussioni tra contribuente e fisco, qualora l'applicazione degli articoli 23 e 24 avesse dovuto in troppo larga parte dipendere da opinioni o da zelo di contribuenti o dell'ufficio dell'imposta, anziché da circostanze concrete e provate.

Sulla base stessa dei suddetti autorevoli chiarimenti, dunque, forniti dall'Amministrazione, propone l'emendamento seguente all'articolo 23, comma 2°: alle parole « elementi e circostanze » *sostituire le parole*: « comprovate circostanze ».

Ritiene pure necessario chiarire alla Commissione l'articolo 25. Esso riguarda il declassamento dell'unità immobiliare, nel caso di permanente sottoreddito di almeno un quinto; intendendosi che tale carattere di permanenza si abbia allorchè il minor reddito effettivo, in confronto con quello catastale, perduri da un triennio. È pacifico che, dopo tale triennio soltanto, l'ufficio delle imposte segnala il fatto all'ufficio tecnico erariale, ai fini del declassamento. Ma poteva sorgere il dubbio: deve il contribuente attendere i tre anni per ricevere il sollievo della minore imposizione?

L'Amministrazione ha voluto fornire il chiarimento che, con l'applicazione dell'articolo 23, la minor imposizione avrà effetto immediato.

Osserva che all'articolo 3, lettera a), va inteso che la parola « proprietario » vale « possessore (proprietario, usufruttuario, enfiteuta) ».

Nota che, secondo l'articolo 10, i fabbricati destinati ad opifici, ecc., qualora siano affittati, sono oggi soggetti all'imposta: e perciò sembrava che, oltre all'accertamento, anch'essi dovessero essere soggetti alla determinazione del reddito catastale. Ma l'Amministrazione ha chiarito che si riserva, in altra sede, di provvedere alla speciale materia.

L'articolo 17, ultimo comma, prevede, giustamente, la revisione delle tariffe. È superfluo dire che ciò non va confuso col declassamento di cui al ricordato articolo 25. Le revisioni periodiche, il cui modo è rimandato al regolamento, è tecnicamente normale che non siano frequenti più del necessario, per non

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

rendere troppo rapidamente mobile la base imponibile. È opportuno che la Commissione rivolga una raccomandazione in proposito al Ministro delle finanze, affinché voglia tenerne conto nella formazione del regolamento.

Ritiene che la dichiarazione di cui all'articolo 28 debba avere luogo anche per quei fabbricati che passino, dalla categoria degli esenti, alla categoria degli imponibili.

A tal fine propone il seguente comma aggiuntivo all'articolo 28: « Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti, a quella dei soggetti all'imposta ».

Da ultimo crede di segnalare che il sistema giuridico-tecnico, di cui agli articoli 11 al 15, provvede ad una perequazione delle tariffe, di norma, per raggio limitato (Comuni, gruppi di Comuni). L'Amministrazione ha ritenuto, con fondatezza, che uno stesso mercato di affitti edilizi urbani ha carattere e dati di fatto bene assimilabili, soltanto per sé e per un raggio non troppo ampio.

MAZZINI osserva che la natura del provvedimento non presenta quei caratteri di urgenza, che possono giustificare l'emanazione di un Regio decreto-legge.

PRESIDENTE chiarisce che il Regio decreto-legge fu approvato dal Consiglio dei Ministri nel febbraio scorso, quando la vecchia Camera dei deputati aveva cessato di esistere e non era ancora entrata in funzione la nuova Camera dei fasci e delle corporazioni.

MAZZINI rileva che il disegno di legge indica quale sarà il nuovo sistema per la determinazione della rendita catastale e per l'accertamento del reddito imponibile, ma non parla della entità dell'imposta. L'articolo 8 dice che la tariffa esprime, in moneta legale, la rendita catastale per vano utile, quale sarà definito dal regolamento, per ciascuna categoria e classe di unità immobiliare. All'articolo 17 si dice che « le tariffe possono essere rivedute in sede di verifica periodica o anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale, nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento », e all'articolo 32 si dice che « il Governo del Re stabilirà con regolamento le norme per l'applicazione del presente decreto ».

Ora non può credere che una materia così importante, quale è quella relativa alla determinazione delle tariffe, che varieranno da centro a centro, da regione a regione, debba essere sottratta all'esame della Commissione generale del bilancio.

Formula, in proposito, una esplicita raccomandazione.

CAPRI CRUCIANI concorda in pieno con i rilievi del relatore. Quanto alle osservazioni del Consigliere Mazzini nota che il Ministero dovrà conoscere il coacervo dei redditi per essere in grado di stabilire l'aliquota; ma questa dovrebbe essere fissata per legge.

È da considerare che il nuovo metodo congegnato nel provvedimento mira ad accertare il reddito potenziale. Si dovranno quindi purtroppo prendere per base gli affitti che più si avvicinano a questo reddito e cioè quelli che, non essendo vincolati e scarsi sul mercato, si elevano artificialmente di prezzo.

Senza dubbio il vincolismo attuale non può essere tolto da un momento all'altro. Sarebbe quindi giusto che si stabilisse un congruo termine dall'abolizione del vincolismo per l'entrata in vigore dei nuovi metodi di catastazione, per non creare gravi sperequazioni a danno dei proprietari di case il cui affitto è vincolato.

Propone perciò il seguente comma aggiuntivo all'articolo 29: « Il nuovo catasto urbano non può essere applicato se non dopo trascorsi due anni dalla abolizione del vincolismo sugli affitti ».

DA EMPOLI avverte che non è chiaro, secondo la dizione degli articoli 23 e 25, che qualora il reddito effettivo dell'unità immobiliare sia inferiore di almeno un quinto alla rendita catastale, la diminuzione dell'imposta è applicata subito.

Le assicurazioni date in proposito dal relatore hanno certo il loro valore; ma sarebbe opportuno fare un voto perchè nel regolamento fosse chiarito tale punto.

Concorda con il Consigliere Mazzini che le aliquote dovranno essere fissate con legge.

MOLFINO rileva che le osservazioni del Consigliere Capri Cruciani, in ordine al vincolismo degli affitti, valgono anche per il vincolismo delle costruzioni. L'applicazione del provvedimento in esame verrebbe a creare sperequazioni nelle città dove meno si costruisce e dove la proprietà immobiliare rende ben poco.

Segnala la necessità di dare incremento all'industria edilizia, che è fondamentale per molte altre industrie e raccomanda, che, insieme con la cessazione del regime vincolistico in materia di affitti, abbia termine anche il vincolismo nelle costruzioni.

Si associa all'emendamento presentato dal Consigliere Capri Cruciani.

BRIZI, *Relatore*, in ordine al rilievo del Consigliere Mazzini osserva che, a suo giudizio, nessuno degli articoli citati - 8, 17 e 32 - nei

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

quali si parla di regolamento, può riferirsi alla fissazione delle aliquote. La presente legge si occupa soltanto di formazione del catasto, e perciò di estimi, e non già di aliquote.

Quanto al comma aggiuntivo all'articolo 29 proposto dal Consigliere Capri Cruciani, è da rilevare che l'articolo 9 stabilisce che, agli effetti della prima determinazione della rendita catastale, la tariffa è stabilita con riferimento al 1° gennaio 1939-XVII.

DA EMPOLI non ritiene sia il caso, come ha proposto il Consigliere Capri Cruciani, di vincolare l'inizio della applicazione del nuovo catasto. Senza dubbio il disegno di legge tende a perfezionare l'attuale sistema e ad eliminare le sperequazioni che ne derivano. Nè, d'altra parte, si può prevedere quando cesserà il regime vincolistico e se sarà possibile lasciare completamente libero il mercato degli affitti.

BRUNI si associa in massima alle considerazioni del Consigliere Da Empoli ed osserva che difficilmente il Governo potrebbe accettare l'emendamento Capri Cruciani.

MAZZINI si dichiara favorevole all'emendamento Capri Cruciani in quanto la riforma catastale non può prescindere dal reddito reale del patrimonio edilizio italiano e la sua applicazione deve avvenire all'infuori di qualsiasi situazione vincolistica che possa turbare il mercato degli affitti.

Dichiara di accettare l'interpretazione data dal relatore, relativamente agli articoli 8, 17 e 32, nel senso che le aliquote saranno stabilite per legge.

CAPRI CRUCIANI ritiene che l'emendamento proposto come alinea aggiuntivo all'articolo 29 potrebbe trovare miglior sede nell'articolo 9.

PAOLINI. Si potrebbero richiamare le disposizioni di legge che disciplinano il regime degli affitti.

CAPRI CRUCIANI. Il secondo comma dell'articolo 9 potrebbe essere così formulato:

« Agli effetti della prima determinazione della rendita catastale, la tariffa è stabilita con riferimento ad una data che sia posteriore di due anni all'abolizione dei provvedimenti limitativi della misura delle pigioni, sanciti con Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486 ».

MORSELLI chiede se nella classifica dei fabbricati si tenga conto della loro ubicazione.

BRIZI, *Relatore*, chiarisce che si prevedono categorie e classi, delle unità immobiliari, appunto per tener conto di tutti gli elementi variabili.

SPINELLI DOMENICO si associa alle osservazioni del Consigliere Mazzini e aggiunge che, a stretto rigore, non si vede come il disegno di legge possa applicarsi in regime vincolistico degli affitti, che impedisce di accertare i redditi reali del patrimonio edilizio.

MOLFINO ribadisce il concetto che il vincolismo delle costruzioni e degli affitti falsa il valore della proprietà edilizia. Ne consegue che un accertamento catastale può aver luogo solo dopo che il mercato edilizio abbia riacquisito la sua normalità, sia in ordine alle costruzioni, che agli affitti.

DA EMPOLI non crede che il Ministro delle finanze voglia basare la imposizione tributaria su affitti superiori a quelli attuali, che sono documentati e stabilizzati.

BRIZI, *Relatore*, ritiene che la rendita catastale, cioè la base imponibile che la legge sancisce, è la rendita media ordinaria ritraibile al 1° gennaio 1939, cioè in base al mercato di allora. Vi è poi la oscillazione di un quinto in più o in meno, di cui si parla negli articoli 23 e 24, quanto all'applicazione dell'imposta. Nè il testo del decreto, nè la relazione ministeriale, gli sembrano dire diversamente, mentre si fissa l'epoca di riferimento preciso, alla data suddetta.

SPINELLI DOMENICO non condivide l'opinione del relatore e ritiene che la valutazione della rendita si basa sull'ipotesi che l'unità immobiliare sia libera da vincoli.

SUVIGHI nota che il disegno di legge appare intempestivo perchè non è possibile — a suo avviso — fare una riforma organica del catasto edilizio, con carattere definitivo, in un momento in cui è in atto il regime vincolistico degli affitti, che colpisce solo una parte della proprietà edilizia. Non crede che si possa praticamente fare una distinzione tra i redditi delle unità immobiliari sottoposte a regime vincolistico e quelli del mercato libero. Inevitabilmente gli affitti più alti degli appartamenti non vincolati prevarranno nella determinazione del reddito, a danno degli immobili vincolati, che rendono attualmente pochissimo ai proprietari.

In sostanza, anche se non si voglia votare l'emendamento Capri-Cruciani — al quale, del resto, è favorevole — ravvisa la necessità di render noto al Ministro delle finanze lo stato d'animo della Commissione.

SPINELLI DOMENICO osserva che si potrebbe allora fare una revisione dell'attuale imposta.

BRIZI, *Relatore*, obietta che le revisioni parziali, in genere, aumentano le sperequazioni.

CAPRI CRUCIANI tornando a confermare il primitivo emendamento pone in rilievo che, stabilendo l'applicazione del nuovo catasto dopo l'abolizione del regime vincolistico, i proprietari di immobili avranno anche interesse a non esagerare nell'aumento degli affitti, per non essere gravati di un reddito catastale troppo alto. Questo rilievo ha, a suo giudizio, una notevole importanza sociale.

MOLFINO crede sia opportuno tener presente che il disegno di legge farà sentire il suo effetto su una massa di 4 milioni di proprietari di case.

PRESIDENTE. Si potrebbe approvare il disegno di legge con gli emendamenti proposti dal relatore e accettati dal Ministro, salvo a prospettare a quest'ultimo le tendenze manifestatesi in seno alla Commissione.

CAPRI CRUCIANI prospetta l'opportunità che il relatore riferisca al Ministro intorno alla discussione oggi avvenuta, e successivamente la Commissione si riunisca per deliberare.

Insiste, ad ogni modo, nel suo emendamento aggiuntivo nella prima formulazione.

PRESIDENTE. Poichè dalla discussione risulta che non vi è accordo sull'interpretazione di alcuni articoli fondamentali del disegno di legge, si riserva di invitare il Ministro delle finanze ad una riunione, che avrà luogo possibilmente domani stesso.

Propone, perciò, il rinvio della discussione del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Sistemazione degli avventizi «squadrismi» in servizio presso le Amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici. (230)

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, pone in rilievo che il provvedimento costituisce un atto di riconoscenza nazionale verso gli squadristi e tende a dar loro una sistemazione in pianta stabile. È da notare che per la prima volta si definiscono, in una legge dello Stato, con larghezza di criterio, gli avventizi.

Sono previste alcune cautele per le Amministrazioni interessate.

Dato il fine eminentemente politico del provvedimento, ne propone l'approvazione.

PALERMO osserva che secondo l'articolo 3 il passaggio in pianta stabile potrà essere negato dall'Amministrazione interessata. Si viene, in un certo, senso a frustrare lo scopo del provvedimento.

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, nota che si tratta di una cautela per i casi di incapacità ecc. Ad ogni modo la deliberazione dell'Amministrazione deve essere motivata.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 12,35.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Sistemazione degli avventizi «squadristi» in servizio presso le Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici (230)

ART. 1.

Gli avventizi che abbiano la qualifica di «squadrista» e abbiano o avranno prestato servizio continuato per almeno due anni, purchè l'abbiano iniziato prima del 23 marzo 1939-XVII presso le Amministrazioni dello Stato, degli Enti da esso dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza o tutela e degli Enti locali, hanno diritto ad essere sistemati in pianta stabile.

L'essersi arruolato volontario di guerra in Africa Orientale Italiana, o in Spagna non è interruzione del biennio, anche se lo «squadrista» non è stato ancora ripreso in servizio, purchè abbia ottenuto regolare congedo dal servizio volontario militare.

Sono considerati avventizi, agli effetti della presente legge, tutti quelli che prestano un servizio continuato senza essere in pianta stabile, qualunque sia la loro denominazione (quali giornalieri, diurnisti, temporanei, volontari, ausiliari, incaricati, supplenti, straordinari, a contratto).

ART. 2.

Per il riconoscimento di tale diritto l'avventizio deve presentare regolare domanda, corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato di iscrizione e di appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista, con riconoscimento della qualifica di «squadrista», rilasciato dal Segretario della Federazione provinciale dei Fasci di Combattimento.

ART. 3.

Il provvedimento di passaggio in pianta stabile, con sistemazione secondo i titoli e le mansioni, potrà esser negato dall'Amministrazione interessata con deliberazione motivata.

ART. 4.

La sistemazione avverrà in soprannumero e perciò indipendentemente dal numero dei posti assegnati nel rispettivo organico.

ART. 5.

Gli avventizi sistemati in pianta stabile continueranno a percepire il trattamento economico dagli stessi goduto alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Dalla data della conseguita stabilità essi acquistano il diritto agli eventuali aumenti periodici di carriera ed alla iscrizione agli effetti del trattamento di quiescenza.

ART. 6.

Detti avventizi sistemati verranno passati nei posti di organico che si renderanno man mano vacanti nei loro rispettivi gradi, secondo l'ordine di anzianità di servizio e fino al loro assorbimento.

Se gli assegni, attribuiti al grado, sono inferiori a quelli che l'avventizio godeva all'atto dell'inquadramento, egli conserverà la differenza come assegno *ad personam*.

Il periodo della posizione in soprannumero sarà computato agli effetti delle eventuali promozioni ai gradi superiori.

ART. 7.

Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, saranno emanate, a norma della legge 31 gennaio 1926, n. 100, le disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione della presente legge.

